



**Città di Reggio Calabria**

**IL SINDACO**



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio  
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it  
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

## **ORDINANZA SINDACALE 86 DEL 12/09/2024**

**DEROGA ALLE DIFFUSIONI SONORE - "PARCO DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE" - AREA BOTTEGHELLE - DAL 13 AL 22 SETTEMBRE 2024.**

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- la festa di Santa Maria Madre della Consolazione, più comunemente chiamata festa della Madonna della Consolazione, è il principale evento religioso e civile della Città di Reggio Calabria;
- alla Festa religiosa, ogni anno, si affiancano celebrazioni civili organizzate dall'Amministrazione Comunale, tra cui l'allestimento di una "Fiera" per la vendita di prodotti diversi e di un "Parco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante", nonché, la realizzazione di un programma di spettacoli ed eventi artistico/culturali;

**Vista** la DELG n. 154 del 20.08.2024 con la quale sono state individuate l'area di Botteghelle e l'Area di Pentimele quali siti per l'insediamento degli operatori dello spettacolo viaggiante, in occasione della "Festa della Madonna della Consolazione - anno 2024";

**Vista** la richiesta di autorizzazione in deroga per attività di spettacolo viaggiante, ex art. 6, comma 1, lett. h della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, di cui al Prot. 12/09/2024.0220143.E, a firma dell'Ing. Stefano Cuzzocrea;

**Dato atto che** dalla documentazione di previsione dell'impatto acustico, acquista al prot. n. 12/09/2024.0220143.E, si evince il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente e, pertanto, si rende necessario apposita deroga sino al limite massimo richiesto di 79 dB;

**Preso atto** delle risultanze di cui al verbale nr. 947 del 10.09.2024 della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nel quale viene affermato che la Commissione "[...] resta in attesa dell'ordinanza in deroga ai limiti acustici";

**Visto** l'art. 6 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e preso atto che, successivamente, alla pubblicazione della citata Legge quadro, sono stati emanati diversi decreti attuativi relativi ai requisiti acustici ed ai limiti massimi di pressione sonora provocate da diverse sorgenti sonore;

**Vista** la Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009 nella quale, all'art. 13, viene disciplinata la specifica materia delle richieste in deroga per le emissioni sonore temporanee;

**Visti** gli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale;

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022, relativa alla regolamentazione degli orari

Il documento informatico è firmato digitalmente **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa** ai sensi degli

artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

per le emissioni sonore dei pubblici spettacoli;

**Ritenuta** la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. h), della Legge Regionale 34/2009 che richiama l'art.1, comma 4, del DPCM 01/03/1991 per la deroga ai limiti acustici;

**Visti:**

- l'art. 6 della Legge Quadro 447/95
- l'art. 13 della Legge Regionale n. 34/2009
- Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022
- gli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale

**Dispone**

- le diffusioni sonore emesse dalle attrazioni installate sull'area di Botteghelle, in occasione delle Feste Patronali 2024, possono derogare ai limiti stabiliti dal comma 4 dell'art.13 della L.R. 34/2009 e cioè i 55 dB, nell'intervallo orario 17,00/24,00, attestandosi sui valori di 79 dB sino alle ore 01/00, indicati nella relazione di impatto acustico presentata, per il periodo di attività autorizzato, trattandosi di attività temporanea e di limitata presenza di ricettori sensibili nell'area interessata;
- le emissioni sonore delle attrazioni nonché l'esercizio delle attività suddette deve improrogabilmente cessare alle ore 01.00, per il periodo di attività autorizzato.

**Dispone, altresì,**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- al Tecnico Incaricato, Ing. Stefano Cuzzocrea;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- alla Questura di Reggio Calabria
- al Comando di Polizia Municipale
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal)
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

**Informa che**

- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650-659-660 del Codice Penale;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**

**Avv. Giuseppe Falcomatà**